



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Provincia dell'Ogliastra

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
RAVVEDIMENTO OPEROSO AI TRIBUTI LOCALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 01.06.2015

SOMMARIO

ARTICOLO 1	3
OGGETTO, SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2	3
RAPPORTI CON I CITTADINI.....	3
ARTICOLO 3	3
APPLICAZIONE ED ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO	3
ARTICOLO 4	4
NORME ABROGATE	4
ARTICOLO 5	4
ENTRATA IN VIGORE	4

ARTICOLO 1

OGGETTO, SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento:
 - a) è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di equità, economicità, efficacia e trasparenza e con le procedure previste per i singoli provvedimenti;
 - b) adotta i principi dettati dallo "Statuto del Contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212;
 - c) adotta i principi dettati dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997;
 - d) si propone di non creare disparità di trattamento tra i contribuenti
2. E' emanato con le forme di cui all'art. 50 del D. lgs. n. 449/97 in materia di tributi locali;
3. Si applica, in via generale, a tutte le entrate tributarie proprie del Comune con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle vigenti leggi;
4. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, integrano le norme nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento del tributo locale

ARTICOLO 2

RAPPORTI CON I CITTADINI

1. Il presente regolamento è emanato sul presupposto che i rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, buona fede, semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza.

ARTICOLO 3

APPLICAZIONE ED ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. La sanzione tributaria per tutti i tributi locali propri è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione o comunicazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c. ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di prescrizione dell'attività di accertamento del tributo ovvero, quando non è prevista dichiarazione o comunicazione periodica entro il termine di prescrizione dell'attività di accertamento del tributo.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
3. Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla definizione del procedimento di cui al presente Regolamento;
4. A richiesta dell'interessato e per importi superiori ad euro cinquecento, è ammesso il pagamento rateizzato in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo previo versamento della prima rata entro sessanta giorni dalla definizione del procedimento di cui al presente Regolamento. Sulle restanti rate si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale;
5. Il servizio tributi uniforma l'azione dell'attività di accertamento dei tributi locali anche alle disposizioni del presente articolo ed adotta ogni conseguente atto e provvedimento

ARTICOLO 4

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente norma con esso contrastante, fatto salvo il disposto dell'art. 1.

ARTICOLO 5

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.